

Legge regionale 18 novembre 1989, n.76

Disciplina del personale degli Enti Turistici della Toscana

TITOLO I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

ARTICOLO 1

(Inquadramento nel ruolo unico regionale)

1. La presente legge disciplina il trasferimento alla Regione del Personale degli Enti Provinciali per il turismo e delle Aziende Autonome di soggiorno cura e turismo, indicato dall'art. 30 della LR 23/2/1988 n. 9. Il predetto personale e' inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

2. Il Personale che, a norma del citato art. 30 della LR n. 9/1988, ha titolo al trasferimento alla Regione, e' inquadrato con la qualifica formalmente posseduta al momento del trasferimento.

3. Al medesimo personale e' attribuito il profilo professionale dell'ordinamento del personale regionale corrispondente al profilo professionale rivestito nell'ente di provenienza.

4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dalla Giunta Regionale, in conformita' alle norme della presente legge, previo confronto sui criteri con le OOSS.

5. L' inquadramento nel ruolo unico regionale ha decorrenza dal 19/3/1988 - data di soppressione degli enti di provenienza, a norma dell'art. 1 della LR 23/2/1988, n. 9. Fino all'esecutivita' dei relativi provvedimenti il personale e' amministrato sulla base della posizione giuridica ed economica pregressa.

ARTICOLO 2

(Trattamento economico)

1. Per effetto dell'inquadramento al personale e' corrisposto il seguente trattamento economico:

- trattamento tabellare del livello di inquadramento ivi comprese le integrazioni tabellari;
- retribuzione individuale di anzianita' corrisposta all'atto del trasferimento;
- indennita' e salario accessorio alle condizioni previste dall'ordinamento del personale regionale.

2. L' indennita' di coordinamento di L. 2.800.000, di cui all'art. 26, quarto comma, lett. a) del DPR 25/6/1983, n. 347,

connessa alla funzione di direttore, e' confermata transitoriamente al personale della qualifica dirigenziale cui e' formalmente conferita la funzione; tale indennita' cessa dalla data di copertura del posto di dirigente responsabile della APT di assegnazione.

ARTICOLO 3

(Trattamento di previdenza, quiescenza e assistenza)

1. Il Personale e' iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla CPDEL e, ai fini del trattamento di previdenza, all'INADEL. Per il trattamento di assistenza si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa statale in materia.

2. La ricongiunzione dei servizi pregressi ai fini di quiescenza e previdenza e' disciplinata dalla L. 27 ottobre 1988, n. 482.

TITOLO II

PERSONALE DELLE APT

ARTICOLO 4

(Dotazione di personale)

1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, il Consiglio Regionale determina, con propria deliberazione adottata su proposta della Giunta, in raccordo con quanto previsto dall'art. 56, art. 3, comma 4, della LR 21/8/89 n. 51, il contingente del personale da impiegare nelle APT della Toscana, distinto per qualifiche funzionali.

2. La Giunta Regionale, su proposta dei Consigli di Amministrazione delle APT, determina, con propria deliberazione, il fabbisogno di personale di ciascuna Azienda, nei limiti del contingente complessivo indicato al primo comma.

3. La Giunta Regionale provvede all'assegnazione del personale del ruolo unico regionale a ciascuna APT, nei limiti del fabbisogno come sopra determinato, secondo modalita' definite previo confronto con le OOSS. In sede di prima attuazione, e' prioritariamente assegnato il personale proveniente dagli Enti turistici soppressi.

4. Nei limiti delle dotazioni previste, alle APT puo' altresì essere assegnato personale degli enti locali, previa intesa con i medesimi.

5. Il personale assegnato alle APT e' posto alle dipendenze funzionali degli organi dell'Azienda, secondo le rispettive competenze, nel rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' delle APT e l'ordinamento del personale regionale.

6. Le assunzioni stagionali previste dall'art. 31, terzo comma

della LR 23/2/1988, n. 9, sono preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 5

(Il Dirigente responsabile)

1. Ad ognuna delle APT istituite con LR 29/5/89, n. 34, e' preposto un dirigente responsabile, appartenente alla 2a qualifica dirigenziale, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 22 della LR n. 9/1988.

2. I posti vacanti di dirigente responsabile di APT sono coperti, su base regionale, secondo le norme a regime previste dall'ordinamento del personale regionale per la copertura dei posti della 2a qd; i requisiti di anzianita' di servizio ed esperienza professionale richiesti devono rifarsi ad attivita' di promozione turistica, pubblica e privata.

3. Per la copertura dei predetti posti la Giunta Regionale puo' anche ricorrere a contratto a tempo determinato, con le modalita' previste per i dirigenti regionali, fermi restando i requisiti specifici di cui al comma precedente.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i posti della 2a qd sono coperti, su base regionale, mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali. A tali concorsi sono ammessi a partecipare i direttori dei soppressi EPT ed AAT, in possesso della prescritta anzianita' nella qd.

ARTICOLO 6

(Profili professionali)

1. In relazione alle peculiari professionalita' richieste per l'attivita' delle APT, i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale regionale sono integrati dai seguenti:

- 2a qualifica dirigenziale: profilo professionale "Dirigente per le attivita' promozionali": svolge le attribuzioni proprie della qualifica nel campo della promozione del turismo e delle attivita' produttive e dell'assistenza tecnica per il turismo e settori connessi. Nell'ambito delle APT, svolge le funzioni di cui all'art. 22 della LR 23/2/1988, n. 9.
- 1a qualifica dirigenziale: profilo professionale "Dirigente per le attivita' promozionali": svolge le attribuzioni proprie della qualifica nel campo della promozione del turismo e delle attivita' produttive, e dell'assistenza tecnica per il turismo e settori connessi.
- 6a qualifica funzionale: profilo professionale: "Addetto alla Informazione Turistica" svolge, nell'ambito delle attribuzioni proprie della qualifica, funzioni di informazione, pubbliche

relazioni, traduzioni, che comportano l'uso corrente di almeno due lingue straniere.

- 5a qualifica funzionale: profilo professionale "Collaboratore": svolge le attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle prestazioni tecniche e amministrative che richiedono l'uso complesso di dati e la conoscenza delle tecnologie del lavoro con impiego di apparecchiature complesse.

ARTICOLO 7

(Rapporti di lavoro stagionale)

1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali per le attività di promozione turistica debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.
2. I servizi prestati nelle stagioni precedenti, anche presso i soppressi Enti Provinciali per il Turismo ed Aziende Autonome di soggiorno cura e turismo, costituiscono precedenza per la riassunzione dei lavoratori stagionali presso le APT.
3. Al personale stagionale è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 8

(Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale)

Ai fini di quanto previsto dalla presente legge la dotazione organica del ruolo unico regionale è aumentata dei posti seguenti: II qualifica dirigenziale posti n. 15 I qualifica dirigenziale posti n. 39 VIII qualifica funzionale posti n. 31 VII qualifica funzionale posti n. 44 VI qualifica funzionale posti n. 30 V qualifica funzionale posti n. 62 IV qualifica funzionale posti n. 33 III qualifica funzionale posti n. 16
Totale posti n. 270

ARTICOLO 9

(Trattamento di previdenza)

Al personale proveniente dagli enti turistici della Toscana inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 6/9/1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della LR 10/5/1982, n. 35. A tal fine il termine di cui al primo comma dell'art. 8 della LR 10/5/1982, n. 35, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 10
(Abrogazioni)

Sono abrogati l'art. 31, primo comma, della LR 23/2/1988, n. 9 ed ogni altra norma di legge regionale in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'1/1/1990, si fa fronte da tale anno con legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti allocati per gli anni 1990 e 1991, ai fini del bilancio pluriennale 1989/1991, in corrispondenza del capitolo 22530 del bilancio 1989.

ARTICOLO 12
(Norma finale)

Le norme della presente legge entrano in vigore dal 1o gennaio 1990.